


Dott.^{ssa} Antinisca Di Feo
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
antidifeo@tiscali.it



INFORMATIVA - GESTIONE LAVORATORI "FRAGILI" (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020)

PREMESSA

- L'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l'avvio della "sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

- Il DPCM 08 marzo 2020, che all'art. 3 lettera b) stabilisce che *"è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*.

- Il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", pubblicato dall'INAIL il 14/03/2020 ed integrato il 23/04/2020, stabilisce:

- il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy";

- la sorveglianza sanitaria eccezionale viene configurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età, ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione.

- L'art. 26 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" prevede che le assenze dal servizio prescritte dalle competenti autorità sanitarie siano equiparate al ricovero ospedaliero.

Tale misura si applica sia ai dipendenti privati, sia pubblici già dichiarati disabili in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992 articolo 3 comma 3 oppure a tutti coloro che sono stati dichiarati disabili non gravi ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 per i quali il competente organo medico legale attesti una condizione di rischio derivante da immunosoppressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita (**certificato col codice V07.0 del Medico di Medicina Generale**).

Comunicazione ai Dipendenti in merito all'emergenza CORONAVIRUS - Linee Guida

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso d'infezione da COVID-19, del tipo:

- condizioni d'immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni attivi da meno di 5 anni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasia midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie scompensate, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);

- diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
- insufficienza renale cronica;
- insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

L'elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé.

Altri importanti fattori sono:

- la comorbilità: cioè la presenza contemporanea di più patologie fra quelle citate;
- l'età (viene citato, quale esempio di carattere indicativo del dato anagrafico, l'età > 55 anni).

Resta inteso, pertanto, che per i lavoratori che hanno una o più patologie del tipo sopra evidenziato ed hanno un'età maggiore di 55 anni, si dovrà fare una valutazione più attenta per coglierne l'eventuale "fragilità".

Ciò posto, si trasmettono le precisazioni di seguito indicate necessarie per intraprendere le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. ritengono di rientrare nella definizione di lavoratore fragile.

In prima fase, il ruolo primario è affidato al **Medico di Medicina Generale** che in piena autonomia, conoscendo il suo assistito, potrebbe considerarlo soggetto fragile ed in tal caso rilasciare due tipologie di certificati da inviare all'INPS (si coglie l'occasione per precisare che i rapporti con l'INPS sono esclusivamente quelli con il Medico Curante) con i codici di seguito dettagliati:

- 1) un **certificato col codice V07.0** (persone con necessità d'isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche) da parte del Medico di Medicina Generale; oltre al suddetto codice, andrà specificata in campo diagnosi la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione.
- 2) un **certificato col codice V29.0** in caso di quarantena, isolamento fiduciario, febbre con sospetto di coronavirus.

Nei predetti casi non è necessario nessun altro intervento del Medico Competente.

Qualora il Medico di Medicina Generale ritenesse che le patologie del lavoratore non siano tali da poter fare certificazione da trasmettere all'INPS, è invitato a informare il Medico Competente con una relazione sanitaria scritta sulle condizioni morbose del proprio paziente, tali da considerarlo soggetto fragile, su ricettario personale.

Il lavoratore qualora ritenga di rientrare nella categoria di "persona fragile" deve avanzare richiesta di sorveglianza sanitaria straordinaria a cura del Medico Competente.

Per dare avvio alla procedura il lavoratore dovrà procedere come segue:

1) **INFORMARE PER ISCRITTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO** che si vuole contattare il medico competente per la valutazione del proprio caso clinico, per il riconoscimento di “soggetto fragile” (per la privacy non deve essere fornita alcuna informazione sanitaria al Dirigente Scolastico).

2) richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia con indicazione della terapia prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche che attestino le patologie oggetto della richiesta;

3) contattare via mail il medico competente Dott.ssa Antinisca Di Feo, all'indirizzo antidifeo@tiscali.it, specificando:

- nome, cognome, data di nascita e Istituto Scolastico di appartenenza, numero di cellulare ed email
- nome, cognome n. di telefono e orari di reperibilità telefonica del proprio medico curante
- **ALLEGARE SCANSIONE DOCUMENTAZIONE SINTETICA CHE ATTESTI LE PATOLOGIE/CONDIZIONI** di cui al punto precedente, eventuali certificazioni d'invalidità (qualora ottenuta), rilasciata dalla competente Commissione medica INPS.

A questo punto **sarà cura del Medico Competente**, sulla scorta di tale attestazione e alla luce di quanto è riportato sulla cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, predisporre le modalità per effettuare la visita di Sorveglianza sanitaria eccezionale.

In tal senso si invitano quindi tutti i lavoratori “fragili” a seguire queste linee guida.

***IL MEDICO COMPETENTE
DOTT.SSA ANTINISCA DI FEO***